

Determinazione n. 89/2000

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 1° dicembre 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1998, nonché le annesse relazioni del Collegio amministrativo e del collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1998 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Vittorio Lomazzi

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA PER L'ESERCIZIO 1998.

SOMMARIO

1. Premessa - 2. Ordinamento. - 3. Gli Organi - 4. Il personale - 5. L'attività - 6. Considerazioni sulla rispondenza dell'attività dell'Ente alle finalità stabilite dalla legge - 7. Il bilancio e il rendiconto finanziario - 8. I risultati finanziari della gestione 8.1 Le entrate e le spese correnti - 8.2 Le entrate e le spese in conto capitale - 8.3 Le entrate e le spese per partite di giro - 9. Il conto economico - 10. Il conto patrimoniale - 11. Conclusioni

PAGINA BIANCA

1. Premessa

Sulla gestione finanziaria del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la Corte dei conti ha già riferito al Parlamento fino a tutto l'esercizio 1997; riferisce ora, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo svolto sulla predetta gestione per l'esercizio 1998 e con accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità.

2. Ordinamento

Il Comitato nazionale F.A.O. è stato costituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, con il compito di curare il coordinamento tra i vari Dicasteri ed Enti interessati nelle loro relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed, eventualmente, con altri analoghi Istituti internazionali e di esprimere avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessino l'agricoltura e l'alimentazione e che ad esso vengano sottoposti.

Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche agricole e forestali, è composto dai seguenti membri che rappresentano rispettivamente:

- due il Ministero degli affari esteri;
- uno il Ministero dell'interno;
- due il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- sette il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- uno il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;
- uno il Ministero del commercio con l'estero;
- uno il Ministero della sanità;
- uno l'Istituto per il commercio con l'estero;
- uno l'Istituto centrale di statistica;
- uno l'Istituto nazionale di economia agraria;
- uno l'Istituto nazionale della nutrizione.

Nell'ambito del Comitato è prevista la costituzione di una Giunta esecutiva di sette membri scelti tra i componenti del Comitato stesso. La Giunta è presieduta da uno dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali. E' prevista altresì la possibilità di costituire sottocomitati e commissioni per la trattazione e lo studio di problemi particolari¹.

Quanto all'organizzazione, l'articolo 6 del decreto costitutivo istituisce un Segretariato generale, nonché un Collegio amministrativo composto dal

¹ I citati organismi non sono mai stati nominati.

Segretario generale e da due componenti del Comitato appartenenti entrambi al predetto Ministero, tutti nominati con decreto del Ministro presidente.

Per quanto riguarda infine il Collegio sindacale di durata triennale, cui spetta "il controllo dei fondi per il funzionamento del Comitato", esso è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Ministro delle politiche agricole e forestali nomina due sindaci effettivi e un supplente; i rimanenti membri sono nominati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La legge 4 agosto 1984, n. 461, ha elevato di 400 milioni di lire il contributo ordinario a favore del Comitato che pertanto assomma alla cifra annua di 550 milioni di lire. La medesima legge ha previsto che il contributo medesimo sarebbe stato rideterminato in occasione dell'inquadramento del personale dipendente nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e foreste. Tale inquadramento non risulta a tutt'oggi effettuato nonostante le intervenute numerose modifiche legislative di trasformazione del precedente Dicastero nell'attuale.

Nel periodo considerato nella presente relazione non sono intervenute modificazioni alla normativa concernente i fini e l'organizzazione del Comitato.

3. Gli Organi

La normativa che regola il funzionamento del Comitato non prevede limiti di durata per il Comitato stesso, per il Segretario generale e per il Collegio amministrativo. I loro membri sono di volta in volta sostituiti con provvedimento ministeriale in occasione della cessazione dal servizio attivo o per dimissioni. Il Collegio sindacale è stato regolarmente rinnovato alla prevista scadenza triennale dai due Ministri competenti. La carica di Segretario generale è attualmente ricoperta da un dirigente superiore del Comitato nominato con delibera del Ministro Presidente del 31 luglio 1986.

Per quanto riguarda gli emolumenti spettanti agli organi di amministrazione e di controllo, i medesimi sono stati determinati e adeguati nel tempo in conformità alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli importi lordi attualmente corrisposti sono i seguenti:

- ai componenti del Comitato nazionale: gettone di presenza di £ 116.000;
- ai componenti del Collegio amministrativo: indennità di £ 3.016.000 annue;
- ai componenti del Collegio sindacale: indennità di £ 3.016.000 annue;
- ai Presidenti di detti Collegi: indennità di £ 3.621.000 annue;
- ai componenti supplenti del Collegio sindacale: indennità di £ 905.000 annue.

4. Il personale

Il trattamento giuridico ed economico del personale è disciplinato dal regolamento per il funzionamento e la gestione del Segretariato generale approvato con decreto interministeriale del 28 luglio 1956. In particolare, il regime del trattamento economico del personale in servizio è analogo a quello in vigore per i dipendenti statali, per cui al personale in questione sono stati estesi i miglioramenti attribuiti ai dipendenti dello Stato.

Per quanto concerne il trattamento di previdenza, il personale gode, in aggiunta ad una indennità di fine rapporto, di un fondo integrativo di previdenza alimentato da contributi a carico dell'Ente e dei dipendenti in misura pari rispettivamente al 6% e 5% della retribuzione, oltre che dai proventi derivanti dall'investimento delle disponibilità del fondo medesimo.

Le tabelle organiche allegate al regolamento sono state modificate con decreto interministeriale del 13 luglio 1988 nella considerazione che il personale dell'Ente, da considerare organo dello Stato, dovesse essere sottoposto alla nuova disciplina giuridica ed economica degli impiegati civili statali, ivi compresa quella dettata per la dirigenza.

L'attuale pianta organica del personale prevede trenta unità; risultano attualmente in servizio tre dipendenti così ripartiti: un dirigente superiore (che ricopre la carica di Segretario generale), un traduttore interprete e un assistente amministrativo. Si fa inoltre ricorso a prestazioni temporanee per il settore linguistico ai sensi del decreto legislativo n. 29/93 e del D.P.R. n. 338/94.

5. L'attività

Il Segretariato generale è interessato alle attività riguardanti l'agricoltura svolte dai seguenti Organismi internazionali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.), la Commissione economica per l'Europa (E.C.E.), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.).

In particolare, per quanto concerne le Conferenze mondiali, le Sessioni e le riunioni tenute dalla F.A.O. il predetto Ufficio cura:

- l'esame, la selezione e la distribuzione ai competenti uffici del Ministero dei documenti di lavoro predisposti in ambito F.A.O.;
- il coordinamento della partecipazione di funzionari ed esperti designati dal Ministro a rappresentare l'Amministrazione in seno alle delegazioni italiane che partecipano alle diverse riunioni;
- l'invio al Ministero degli affari esteri di dati e considerazioni di competenza per le riunioni tenute all'estero alle quali non abbiano potuto partecipare rappresentanti dell'Amministrazione;
- la messa a punto, l'armonizzazione e la traduzione nelle lingue di lavoro degli interventi da svolgere nelle riunioni;
- la compilazione e il coordinamento di questionari inviati dalla F.A.O. per la raccolta dei dati nazionali su problemi specifici al fine del loro inserimento in più ampi rapporti regionali e mondiali;
- la partecipazione con propri funzionari alle più importanti riunioni sia in sede nazionale che in ambito F.A.O.

I compiti eseguiti in merito alle attività riguardanti l'agricoltura svolte dall'O.C.S.E. consistono nell'inviare la documentazione e segnalare ai competenti servizi del Ministero le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro, assicurare la partecipazione alle riunioni dei funzionari ed esperti di settore, indire le riunioni di coordinamento per l'esame degli schemi di

studio predisposti dall'Organizzazione e curare la compilazione dei questionari da inviare al predetto Organo.

Analoghe attività di diffusione della documentazione, coordinamento e partecipazione sono svolte nelle materie interessanti l'agricoltura presso gli altri Organismi internazionali sopra citati.

Il contenuto delle predette attività, come si vedrà appresso, sottolinea l'opportunità di ricondurre le stesse nell'alveo ministeriale in un'ottica di razionalizzazione delle strutture pubbliche.

6. Considerazioni sulla rispondenza dell'attività dell'Ente alle finalità stabilite dalla legge

La legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, all'art. 3, quarto comma, affida alla Corte medesima il compito di accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. Tale accertamento, pure nella confermata vigenza delle disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, può e deve essere effettuato nell'ambito dell'attività di controllo svolta da questa Sezione.

Inoltre, l'esame della sussistenza o meno della citata rispondenza trova un suo collocamento funzionale nelle disposizioni recate dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Infatti, pur lasciando in disparte la considerazione sull'ormai intervenuta scadenza dei termini per l'esercizio della delega, è stato individuato un principio o criterio direttivo (art. 14, primo comma, lett. a) secondo il quale poteva disporsi la trasformazione di enti per i quali l'autonomia non fosse necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato. Occorre anche considerare che un ripensamento del vigente ordinamento del Comitato appariva già contenuto nella richiamata legge 4 agosto 1984, n. 461, che faceva ritenere imminente l'inquadramento del personale dipendente nei ruoli dell'allora Ministero dell'agricoltura e foreste.

Come sopra illustrato, il Comitato fu costituito nel 1948 con il compito di curare il coordinamento tra i vari Dicasteri ed Enti interessati alle politiche agricole nelle loro relazioni con la F.A.O. e gli altri analoghi Istituti internazionali, oltre che per esprimere l'avviso sui provvedimenti da emanare in dette materie. In realtà tali funzioni non sono ormai da lungo tempo più esercitate, tanto che non sono stati mai costituiti né la Giunta